



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 21

del 3-6-2020

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche -  
“ **STUDIO ASSOCIATO PELLEGRINO – CF 02283840615 – nullità iscrizione**”

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*
- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
  - b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3”;*
- VISTA** la nota del 20/05/2020 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva CSEN ha richiesto la cancellazione dell'iscrizione conseguita per il soggetto identificato con CF **02283840615** denominato “STUDIO ASSOCIATO PELLEGRINO” attribuendo l'errata iscrizione al proprio Comitato territoriale;

**VISTO** l'esito del controllo effettuato nella Piattaforma del Registro CONI, dal quale è emersa l'iscrizione in data **27/09/2016** del soggetto denominato **"STUDIO ASSOCIATO PELLEGRINO"**, **CF 02283840615** con validità sino al 31/12/2016 e successivamente rinnovata per gli anni sportivi in scadenza al 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020;

**RITENUTO** che l'iscrizione effettuata dall'Ente CSEN per il soggetto con CF 02081670412 in data 27/09/2016, all'esito della citata nota del 20/05/2020 e delle risultanze emerse dal Registro del CONI, non sia supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

### DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato **"STUDIO ASSOCIATO PELLEGRINO"**, **CF 02283840615**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSEN la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

